



COMUNE DI CATIGNANO

Provincia di Pescara

Ordinanza N. 12 del 02/04/2026

oggetto: PROVVEDIMENTI DI CARATTERE CONTINGIBILE E URGENTE PER LA CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO DELLA STRADA COMUNALE CONTRADA MICARONE, DAL BIVIO CON LA STRADA PROVINCIALE EX SS602 (42°21'25.4"N 13°59'43.7"E) ALL'INNESTO CON LA STRADA COMUNALE VIA S. MARIA (42°21'55.0"N 13°59'55.4"E) A CAUSA DI AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE.

IL SINDACO

Premesso:

- che l'intero territorio comunale continua ad essere interessato da copiose precipitazioni piovose con conseguenti sensibili disagi;
- che le previsioni meteorologiche di breve termine evidenziano continuità delle precipitazioni e determinano un probabile peggioramento della situazione attuale per gli spostamenti dei cittadini;

Tenuto conto:

- che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

- che la Corte Costituzionale, con sentenza del 4-7 aprile 2011, n. 115 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato comma 4 dell'articolo 54, nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti»;
- che l'art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

Considerato:

- che da sopralluogo effettuato nelle località Varano e Micarone del territorio comunale, in collaborazione con il personale comunale, è emerso che il Fiume Nora è attualmente interessato da una portata anomala, in conseguenza delle eccezionali condizioni atmosferiche sopra evidenziate;
- che si sono resi necessari interventi di estrema urgenza finalizzati alla messa in sicurezza delle aree interessate ed alla tutela della pubblica incolumità come risultate da Verbale di Urgenza agli atti dell'Ufficio Tecnico;
- che le condizioni meteorologiche del periodo e dei prossimi giorni rappresentano fatto eccezionale, comportante rilevanti problematiche per la cittadinanza;
- che la viabilità comunale sita nelle località Vanardo e Micarone, nel tratto di strada che va dal bivio con la Strada Provinciale ex SS602 (42°21'25.4"N 13°59'43.7"E) all'innesto con la Strada Comunale Via S. Maria (42°21'55.0"N 13°59'55.4"E), è altresì interessata da diversi allagamenti in fase di peggioramento;
- che il ponte carrabile sul Fiume Nora, in località Micarone, presenta condizioni di criticità sia alla base, in corrispondenza dei piloni posti nel letto del fiume, che a livello di impalcato, che risulta carico d'acqua meteorica e divelto nella parte di sovrastruttura stradale in più punti;
- che in corrispondenza del ponte di cui al capoverso precedente, il Fiume Nora ha eroso le sponde fino ad arrivare alla spalla ovest del ponte, con grave pericolo per la tenuta della spalla stessa;

Rilevate:

- le difficoltà per circolazione stradale nel succitato tratto ed i potenziali rischi per la pubblica e privata incolumità della cittadinanza;

Considerato:

- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica;
- che risulta pertanto necessario adottare specifiche misure per la chiusura temporanea del tratto stradale indicato sino al termine dell'emergenza meteo e della constatata situazione di pericolo;
- che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

Ritenuto:

- pertanto, per i richiamati motivi di sicurezza e pubblica incolumità, di interdire temporaneamente il transito veicolare e pedonale inerente la viabilità comunale della Contrade Micarone, nel tratto di strada che va dal bivio con la Strada Provinciale ex SS602 (42°21'25.4"N 13°59'43.7"E) all'innesto con la Strada Comunale Via S. Maria (42°21'55.0"N 13°59'55.4"E) (vedi mappa allegata);



COMUNE DI CATIGNANO

Provincia di Pescara

Visto:

- l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 5, comma 3 e l'art. 7 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada)

ORDINA

Di interdire temporaneamente il transito veicolare e pedonale inerente la viabilità comunale della Contrade Micarone, nel tratto di strada che va dal bivio con la Strada Provinciale ex SS602 (42°21'25.4"N 13°59'43.7"E) all'innesto con la Strada Comunale Via S. Maria (42°21'55.0"N 13°59'55.4"E), sino al termine dell'emergenza meteo e della constatata situazione di pericolo;

STABILISCE

Che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia immediata, fatto salvo il potere dell'organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

DEMANDA

Ai Responsabili del Servizio Tecnico e di Polizia Locale, ognuno per sua competenza, di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso previsti, e di effettuare successivamente ulteriori accertamenti in loco sullo stato dei luoghi e sulla evoluzione della condizione emergenziale emersa;

AWERTE

Che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Pescara entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

E DISPONE

Che la presente ordinanza:

- a) sia notificata alla Provincia di Pescara;
- b) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché sia affissa in formato sintetico nella zona interdetta;
- c) per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione possibile;
- d) sia comunicata al Servizio Tecnico e al Corpo di Polizia Locale;
- e) sia comunicata alla Prefettura di Pescara ed al Comando Carabinieri locale.

Dalla residenza municipale, 31/03/2026



IL SINDACO

Francesco Lattanzio



COMUNE DI CATIGNANO

Provincia di Pescara



sede: Piazza Marconi, 2
65011 Catignano (PE)
c.f.: 80001570680
p. IVA: 00221020688
telefono: 085841403
mail: uffici@comune.catignano.pe.it